

prova civile - rendimento dei conti - Domanda di rendiconto - Effetti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2148 del 31/01/2014

Condanna al pagamento delle somme dovute - Necessità di espressa richiesta - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2148 del 31/01/2014

La domanda di rendimento del conto (nella specie, tra coeredi) include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt. 263, secondo comma, e 264, terzo comma, cod. proc. civ., è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento. Ne consegue che non viola l'art. 112 cod. proc. civ. il giudice che, pur senza un'espressa domanda al riguardo, condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme dovute.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2148 del 31/01/2014